

Allegato "A" al rep. N. 83796/39461

STATUTO

"FONDAZIONE Della Frera ENTE DEL TERZO SETTORE"

ARTICOLO 1. Denominazione

1.1 È costituita la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE Della Frera ENTE DEL TERZO SETTORE"

in forma abbreviata

"FONDAZIONE Della Frera ETS "

1.2 La Fondazione è un ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018 e s.m.i..

1.3 Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è utilizzata la denominazione "FONDAZIONE Della Frera ENTE DEL TERZO SETTORE".

ARTICOLO 2. Sede

2.1. La Fondazione ha sede nel Comune di Sesto San Giovanni.

2.2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

2.3. La Fondazione svolge la propria attività senza limiti geografici, nel rispetto delle norme applicabili nei Paesi in cui la medesima attività sarà svolta.

ARTICOLO 3. Durata - Esercizio sociale.

3.1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata, fatta salva l'accertata impossibilità di perseguire le finalità statutarie⁽¹⁾

ARTICOLO 4. Natura e disciplina

4.1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge,



Handwritten signature: Alice C...

Handwritten mark or signature.

dalle norme del presente Statuto, redatto in conformità anche alle disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (c.d. "Codice del Terzo Settore").

4.2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò sia imposto dalla legge. Si osserva quanto previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5. Scopo, oggetto ed attività

5.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue in via principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 5, lettere a), prima parte, d), g), i), l), u), v) e w) del D. Lgs. N. 117/2017.

In particolare, la Fondazione, ispirata ai principi e ai valori cristiani cattolici, ha come scopo statutario la promozione e lo sviluppo di una cultura umanistica che favorisca il benessere integrale della persona, con particolare attenzione alla crescita intellettuale, morale e spirituale della comunità. A tal fine, la Fondazione si propone di:

- **Promuovere cultura:** sostenere iniziative formative e culturali che favoriscano il dialogo e contribuiscano allo sviluppo di nuove idee per lo sviluppo futuro della società.
- **Valorizzare il talento dei giovani:** incentivare e sostenere progetti che aiutino i giovani a sviluppare le proprie capacità e potenzialità, favorendo la loro formazione integrale e il loro inserimento attivo nella società attraverso programmi di formazione, borse di studio, e percorsi di crescita personale e professionale.
- **Sostenere le famiglie nel loro cammino educativo- genitoriale:** attuare interventi diretti e indiretti a sostegno delle famiglie con un'attenzione particolare al tema della

genitorialità. Sostenere azioni di solidarietà promossi da
altri Enti a favore delle famiglie più vulnerabili, offrendo
supporto materiale, morale e spirituale.



La Fondazione si impegna, attraverso le sue attività, a
promuovere una società più giusta, solidale e fondata sui
principi di amore per il prossimo, rispetto della dignità
umana e solidarietà verso i più bisognosi.

Nel perseguimento dei propri scopi e nello svolgimento delle
proprie attività è garantita l'indipendenza della Fondazione
rispetto agli interessi propri dell'Ente Fondatore, dei
Sostenitori e di coloro che vi prendano parte a qualunque
titolo.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra
indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo
i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs.
117/2017 e dalla normativa vigente. In particolare, la Fondazione,
sulla base delle priorità indicate dagli organi sociali e delle
proprie disponibilità finanziarie, svolge le ulteriori seguenti
attività:

- organizzazione di eventi, seminari, *meetings*, curare la
pubblicazione di testi, sia su supporto cartaceo che on-line,
funzionali a promuovere idee e progetti nonché raccogliere fondi per
il perseguimento degli scopi sopra indicati.

5.2. La Fondazione riconosce soggetti pubblici o privati e altre
fondazioni come interlocutori privilegiati capaci d'innovazione e di
impatto sociale positivo. La Fondazione, nella prospettiva del
principio di sussidiarietà orizzontale, promuove la convergenza di
risorse progettuali fra il settore pubblico ed il settore privato.

ARTICOLO 6. Mezzi per lo svolgimento delle attività

Handwritten signature: Alia C...

6.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo:

1. amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerlo ed accrescerlo a sostegno delle erogazioni;
2. promuovere attività di raccolta fondi, occasionali o svolte in forma organizzata e continuativa;
3. ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
4. partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;
5. stipulare accordi e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;
6. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle proprie attività di interesse generale, ivi inclusa la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
7. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, società, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere, anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
8. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 7. Fondo patrimoniale

7.1. La Fondazione è dotata di un patrimonio iniziale di Euro 100.000,00 (centomila/00) messo a disposizione dal Fondatore in sede di atto costitutivo.

Il patrimonio della Fondazione può altresì essere composto:

- a. dai beni mobili , immobili e partecipazioni societarie che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- b. dalle elargizioni fatte da enti pubblici o privati o da persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- c. dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio, fermo restando che gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del patrimonio resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione.

7.2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore e ottenere un'adeguata redditività, operando con criteri gestionali di prudenza e di economicità e non può esercitare alcuna funzione creditizia a favore di enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate al Fondatore, ai Partecipanti, ai lavoratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 8. Fondo di gestione

8.1. Il Fondo di gestione che è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, comprese le attività diverse, secondarie della Fondazione è costituito:



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Cinco', 'Lia', and 'P.P.'.

- a. dalla dotazione finanziaria messa a disposizione dal Fondatore, in base alle necessità progettuali della Fondazione;
- b. da contributi liberali da parte di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, incluse le disposizioni testamentarie;
- c. da contributi di enti ed organismi nazionali ed internazionali attraverso bandi o ogni altra modalità di erogazione;
- d. da iniziative di raccolta fondi;
- e. da eventuali elargizioni, straordinarie o periodiche, disposte dal Fondatore;
- f. dalle rendite e dai proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;
- g. da rendite e proventi derivanti dal patrimonio e destinati dagli amministratori al fondo di gestione;
- h. da rendite di beni immobili pervenuti alla Fondazione a qualunque titolo.

8.2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare il Fondo di gestione esclusivamente per il perseguimento delle finalità della Fondazione e per la realizzazione delle attività statutarie.

8.3. La Fondazione allo scopo di preservare ed accrescere le proprie dotazioni patrimoniali utilizzerà non più dell'80% del fondo di gestione per il perseguimento delle finalità della Fondazione e per la realizzazione delle attività statutarie, lasciando almeno il 20% (venti per cento) di avanzo di gestione ad accrescimento del Fondo Patrimoniale.

ARTICOLO 9. Esercizio finanziario

9.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ciascun anno verrà predisposto il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017, ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 2 dello statuto.

Ricorrendo le condizioni di legge, la Fondazione ha facoltà di rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso la Fondazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

La Fondazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Tutti gli avanzi di gestione e/o utili debbono essere reimpiegati nell'attività della Fondazione.

La Fondazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

In nessun caso né direttamente né indirettamente gli utili o avanzi di gestione possono essere distribuiti né andare a vantaggio dei fondatori o degli amministratori o di coloro che svolgano attività per la Fondazione.

ARTICOLO 10. Membri della Fondazione

10.1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a. Fondatore;
- b. Partecipanti.

10.2. Il Fondatore è la società GDF s.p.a.



Handwritten signatures and initials on the right margin:
- A long, flowing signature at the top.
- The word "Livorno" written vertically.
- The word "GDF" written vertically.
- A large, stylized signature or mark at the bottom.

10.3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione. Le persone giuridiche pubbliche possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a condizione che non esercitino attività di direzione, coordinamento o controllo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Codice del Terzo Settore. Il Consiglio di amministrazione, sentito l'Organo di controllo, assicura il rispetto di tale previsione.

10.4. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione..

10.5. In caso di mancato versamento della quota annuale di cui al comma 3, decorsi sei mesi dal termine previsto, il Consiglio di amministrazione prende atto della decadenza dalla qualifica di Partecipante.

10.6. Le istanze per divenire Partecipanti sono presentate al Consiglio di amministrazione, che delibera entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

10.7. I Partecipanti possono, in ogni tempo, con lettera trasmessa al Presidente, rinunciare alla loro qualità, cessando di far parte della Fondazione e dei suoi organi, senza poter vantare diritti sul patrimonio della Fondazione medesima. Restano in ogni caso fermi gli obblighi dei Partecipanti con specifico riguardo all'adempimento delle obbligazioni dagli stessi assunte alla data di efficacia del recesso, salvo esplicito esonero in tal senso da parte del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 11. Organi della Fondazione



11.1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale, salvo che l'Organo di Controllo non sia incaricato anche della revisione legale.

ARTICOLO 12. Presidente della Fondazione

12.1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

12.2. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di amministrazione che l'ha eletto. Nelle more dell'elezione del nuovo Presidente, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

12.3. Il Presidente coordina il lavoro degli organi della Fondazione, compie tutti gli atti necessari all'attività della Fondazione e ne cura le relazioni esterne, ed in particolare:

- a. cura l'osservanza dello Statuto;
- b. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione provvedendo all'amministrazione ordinaria del patrimonio;
- c. provvede ai rapporti con le autorità tutorie;
- d. convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede proponendo gli argomenti da trattare;
- e. adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario, riferendone nel più breve tempo possibile al Consiglio di amministrazione che dovrà ratificare il suo operato nella prima riunione utile.

12.4 La carica di Presidente spetta al legale rappresentante del Fondatore ovvero a soggetto da questi designato.

Nel caso in cui il Fondatore non possa o non voglia assumere la carica ovvero designare il soggetto che dovrà assumere la carica, il Presidente sarà nominato dal Consiglio di amministrazione.

Lia Linotta
PP

12.5. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 13. Consiglio di amministrazione

13.1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione ed agisce, nell'ambito dello Statuto, per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione.

13.2. Il Consiglio di amministrazione pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Spetta al Consiglio di amministrazione, in particolare:

- a. eleggere, ricorrendone i presupposti, nel suo seno, il Presidente;
- b. approvare l'eventuale organigramma;
- c. approvare entro il mese di marzo il bilancio consuntivo;
- d. deliberare sull'ammissione o sull'esclusione di nuovi Partecipanti;
- e. decidere in merito all'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni in genere;
- f. curare l'osservanza dello Statuto e deliberare in merito alle eventuali modifiche, qualora si renda necessario;
- g. nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
- h. deliberare di avvalersi dell'opera di responsabili di progetto che collaboreranno alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, provvedendo alla loro nomina, a stabilirne la durata in carica e a fissarne l'eventuale compenso;
- i. deliberare lo scioglimento della Fondazione;
- j. assumere ogni decisione relativa all'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

13.3. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri designati dal Fondatore, anche fra soggetti esterni alla

Fondazione e precisamente da un minimo di 3 (tre) componenti a un massimo di 5 (cinque).

13.4 La nomina dei componenti spetta al Fondatore.

13.5 Ricopriranno tale carica con mandato di durata triennale, rinnovabile senza limiti.

13.6 Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In caso di decadenza, morte o dimissioni, il Fondatore provvederà alla designazione di un nuovo rappresentante, per il periodo di mandato residuo.

13.7 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

13.8 Il Fondatore può attribuire ai membri del Consiglio di amministrazione un limitato compenso per lo svolgimento dell'incarico, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. Detti compensi dovranno tendenzialmente non superare quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. I membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate, e salvo comunque i limiti di cui all'articolo 8 comma 3 lettera a) del D.Lgs n. 117/2017.

13.9. Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario ovvero ne sia richiesto per iscritto da tre dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti i componenti dell'organo amministrativo almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, mediante lettera raccomandata ovvero e-mail.



Cinotto

Di

[Handwritten signature]

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede della Fondazione o anche altrove.

Il Consiglio di amministrazione così convocato, delibera validamente se intervengono almeno la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico in apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario che, per ciascuna adunanza, sarà designato dal Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, e purché siano assicurati i diritti di partecipazione, di partecipare ai lavori, di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Il consigliere che senza giustificati motivi non intervenga ad almeno tre sedute consecutive, decadrà dalla nomina.

ARTICOLO 14. Organo di controllo

14.1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, esercita anche la revisione legale dei conti.

14.2. L'organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare

riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore; attesta che il bilancio sociale (ove ne ricorrano i presupposti) sia conforme alle linee guida ministeriali.

14.3. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti o da un sindaco unico, che restano in carica per tre esercizi dalla nomina. I requisiti per la nomina e la disciplina è dettata dalla legge (in particolare dall'articolo 30 del d.lgs. n. 117/2017).

14.4. L'Organo di controllo è designato per la prima volta nell'atto costitutivo e resta in carica per tre esercizi, con mandato rinnovabile senza limiti. Nel caso di morte o dimissioni del primo Organo di controllo e a seguito della scadenza del mandato, l'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione.

14.5. L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.6. Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

ARTICOLO 15 Advisory Board

15.1 Il Fondatore può nominare un Advisory Board.

15.2 L'Advisory Board si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo quanto stabilito in sede di nomina, scelti dal Fondatore tra soggetti che si sono distinti nei settori in cui opera la Fondazione.

15.3 In caso di assenza o impedimento del Fondatore, la nomina potrà essere fatta dal Consiglio di Amministrazione.

15.4 La durata della carica è di tre anni. I componenti scadono allo spirare del terzo anno.



Luca Cincotto

[Signature]

15.5 Nel caso in cui, durante il mandato, venga a mancare un componente, il Fondatore provvederà all'integrazione. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare due componenti, decadrà l'intero Board.

15.5 I componenti non avranno diritto ad alcun compenso ma solo al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

15.6 E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Advisory Board si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza.

ARTICOLO 16. Modifiche statutarie

16.1. Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione in apposita seduta con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 17. Scioglimento

17.1. In ogni caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 18 Libri della Fondazione

18.1 La Fondazione deve tenere:

- a. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi;

ARTICOLO 19. Clausola di rinvio

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per quanto non

previsto, ed in quanto applicabile, si applicano le norme del codice civile. Positiv: 11^o Aprile 1932. Gli esercizi delle Fondazioni si chiuderanno al 31 dicembre d'ogni anno.

[Signature]

Enrico Fiorini

Alba Cinatti

